

COMUNE

~~ATTENZIONE POSTI~~
Si notificano e mani
con inguine de
ostre/ron

digitale
~~URGENTE~~
SENT. N. 706/11
13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

n. 98/07
n. 6016
n. 1013

Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del giudice unico dott.ssa Bianca Maria Serafini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 98 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007 riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/06/2011, vertente

TRA

COSTRUZIONE GESTIONE RETI TRANVIARIE S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'Avv.to Massimo Manieri da cui è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

COMUNE DI L'AQUILA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Giuliani presso cui è elettivamente domiciliato in L'Aquila piazza Palazzo n.18, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Oggetto: Transazione.

3,87
15,44
1,54
8,05
28,9
50,82

per

Conclusioni delle parti: come da verbale del 16 giugno 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2007 la Costruzione Gestioni Rete Tranviaria s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 3.700.000,00 determinata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 31 bis, co.1 ter, L. 109/94 a seguito della iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore superiori all'importo del 10% del valore complessivo dell'opera. L'attrice, ritenuta la natura di contratto di transazione all'accordo bonario disciplinato dall'art. 31 bis richiamato, ha inteso dunque azionare una domanda di adempimento contrattuale con richiesta di condanna al pagamento anche del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.-

Costituendosi in giudizio il Comune di L'Aquila ha rilevato come la deliberazione della Giunta Comunale n. 175/06, che aveva approvato l'istituzione della Commissione per la soluzione bonaria della controversia, aveva comunque subordinato, in caso di debiti fuori bilancio, l'efficacia dell'accordo al riconoscimento dei detti debiti ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, ed ha eccepito l'inefficacia della soluzione raggiunta dalla Commissione che non si era limitata, come doveva essere, alle sole riserve iscritte in margine al 22° S.A.L. con superamento dei poteri conferiti con la delibera di incarico. Ha inoltre eccepito il convenuto, in sede di deposito della prima comparsa conclusionale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per rientrare la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo avendo l'accordo ex art. 31 bis L. 109/94 il carattere di accordo sostitutivo disciplinato dall'art. 11 della L. 241/90 ed ha altresì chiesto la sospensione del giudizio per l'intervenuto annullamento in via di autotutela da parte dell'amministrazione comunale dell'intera procedura di affidamento alla società attrice della concessione di costruzione e gestione della tramvia di L'Aquila. L'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario deve essere disattesa.

L'accordo bonario disciplinato dall'art. 31 bis L.109/94 costituisce infatti una transazione di diritto privato che incide su un rapporto contrattuale di diritto privato; in tal senso depone l'espressa previsione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 166/2002, contenuta nell'art. 31 bis **"l'accordo bonario...ha natura transattiva"**, confermata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 il cui art. 240 prevede **"L'accordo bonario ha natura di transazione"**.

Nell'accordo bonario l'Amministrazione esercita infatti poteri negoziali connessi alla sua posizione contrattuale e non pare pertanto applicabile la disciplina dell'accordo ex art. 11 della legge 241/90 incentrato, quest'ultimo, sulla titolarità da parte dell'amministrazione di un potere discrezionale non presente invece nell'accordo bonario che ha ad oggetto pretese di diritto soggettivo vantate dall'appaltatore. Trattandosi di istituto di carattere privatistico riconducibile allo schema della transazione e venendo in rilievo la fase di esecuzione del contratto la relativa controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Occorre esaminare a questo punto il merito della controversia, dovendosi escludere che nel caso in esame proprio per la natura negoziale dell'accordo bonario, accordo perfezionato dalla Commissione investita del potere di assumere decisioni vincolanti, possa farsi luogo ad una sospensione del giudizio civile in attesa della decisione del giudice amministrativo sul provvedimento di annullamento in autotutela della concessione adottato dal Comune di L'Aquila.

La domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma determinata con l'accordo ex art. 31 bis L. 109/94 non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.

Con delibera n. 175/2006, avente ad oggetto "tramvia su gomma, procedura ex art. 31 bis della legge 109/94 nel testo vigente: presa d'atto avvenute nomine e conferimento incarico di cui all'art. 31 bis, comma 1 ter della legge 109/94 nel testo vigente", la Giunta Comunale dell'Aquila deliberava di prendere atto dell'avvio del procedimento per l'istituzione della commissione di cui all'art. 31 bis della legge 109/94, di conferire alla suddetta commissione il potere di assumere decisioni vincolanti per le parti perfezionando per conto delle stesse l'accordo bonario risolutivo delle riserve, di condizionare l'efficacia dell'accordo, qualora fossero derivate ipotesi di debiti fuori bilancio, al riconoscimento degli stessi ai sensi dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000. Le riserve per le quali vi era la proposta di accordo ex art. 31 bis L. 109/94 erano quelle iscritte dalla concessionaria in data 13 febbraio 2006 nei documenti contabili del 22 SAL per €. 5.09.290,19.

come chiaramente si legge nella premessa del verbale di deliberazione citato.

Nell'atto conclusivo della Commissione, sottoscritto il 12 ottobre 2006, viene riconfermata la condizione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000 nel termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto con facoltà di recesso della concessionaria nel caso di mancato riconoscimento.

L'accordo bonario sottoscritto in data 12 ottobre 2006, in mancanza del riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dallo stesso accordo e che costituiva per espressa previsione delle parti una condizione sospensiva, non può dunque ritenersi efficace e la concessionaria non può oggi agire per l'adempimento di un contratto rimasto improduttivo di effetti.

La domanda deve quindi essere rigettata con conseguente condanna della attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di L'Aquila, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore del Comune di L'Aquila delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00 di cui euro 2.000,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorario oltre accessori di legge.


L'Aquila 16 luglio 2011

TRIBUNALE DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI L'AQUILA

Sentenza in corso di registrazione che si rilascia ai i sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 522/2002.

Copia conforme all'originale che si rilascia all'avv. D. de Ascolis

Nell'interesse di Comune dell'Aquila


Munita della seguente formula esecutiva:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

L'Aquila, li




Avv. G. G. G. Paolo e Domenico de Napoli

Avv. Massimo Mauri

Avv. (Bianco Rosso) (A2)
proprio dell'av. Massimo Mauri

09/12/11



Avv. G. G. G. Paolo e Domenico de Napoli

C.G.R.T. s.r.l. in persona del leg. rapp. procuratore

ROMA - 16 scoppito (A2)

S.

76525474636

AP

05 DIC. 2011



Ric. 26

10772

2,98
4,53
0,45
7,90
TOTALE 15,86

5 DIC. 2011